

CRITERI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ENEA NEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E PARTECIPATI DALL'AGENZIA

La presente disciplina è stata elaborata in adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto ENEA, approvato con Delibera N. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera N. 30/2019/CA e Delibera n. 60/2021/CA, e a quanto previsto dall'art. 12 della Legge del 07/08/1990 n. 241, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Il criterio informatore generale prevede che vengano indicati in via prioritaria dipendenti o dirigenti dell'Ente con specifica attitudine, professionalità e competenza tali da consentire la corretta funzione di controllo sull'andamento societario e sulla gestione, nonché in grado di assicurarne la coerenza di indirizzo proprio con le strategie dell'Agenzia e del Ministero Vigilante.

Obiettivo principale della scelta dei candidati deve essere la migliore integrazione strategica delle attività delle società e consorzi partecipati, delle associazioni e fondazioni cui aderisce l'ENEA, al fine del mantenimento del quadro di *governance* dell'Agenzia e nell'ottica di una necessaria razionalizzazione delle stesse alla luce della normativa vigente (D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP) e di un appropriato monitoraggio e valutazione sullo stato e sulle prospettive delle Società.

CRITERI

- priorità alla designazione di dipendenti dell'Ente in servizio, con un periodo di servizio residuo stimabile all'atto della designazione almeno pari a sei mesi, in posizione di responsabilità e **rappresentanza** nelle partecipate, previo accertamento dei requisiti di specifica **attitudine**, professionali e di competenza, al fine di consentire la maggiore omogeneità possibile tra la missione dell'ENEA e quella dell'Ente partecipato; le designazioni assicureranno, ove possibile, un'adeguata rotazione delle figure professionali omologhe nei rispettivi incarichi, nel rispetto della necessaria competenza tecnica ed esperienza, oltre ad un'adeguata rappresentanza di genere, in linea con la normativa generale in tema e con le politiche interne all'Agenzia.
- per motivate ragioni, determinate dall'esigenza di ridefinire le attività delle partecipate, di modificarne la natura o la mission, o per la natura strategica dell'attività assegnata alla partecipata stessa, ovvero in assenza di specifiche **competenze** e professionalità tra i propri dipendenti, anche i componenti degli Organi di Indirizzo dell'ENEA possono essere designati nei rispettivi organi sociali delle società, al fine di assicurare coerenza tra gli indirizzi strategici

dell'Agenzia e quella delle partecipate; la loro indicazione avverrà tramite proposta del Presidente al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera.

- in casi determinati e da valutare di volta in volta, ad esempio nelle procedure liquidatorie, in cui siano necessarie specifiche e ben individuate qualificazioni professionali ed esperienze in settori rilevanti rispetto all'ente partecipato dall'ENEA o qualora sia previsto per legge, come nel caso di controllate dell'Agenzia come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, potranno essere designate professionalità esterne all'Ente per ricoprire incarichi negli organi sociali delle predette partecipate; la loro indicazione avverrà tramite proposta motivata del Presidente al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera.
- il rinnovo degli organi in scadenza e la conferma dei soggetti in carica per conto dell'Agenzia devono essere preceduti, in tutti i casi, da una preventiva valutazione dell'attività svolta e dei comportamenti tenuti negli eventuali precedenti incarichi societari, da cui si possa desumere un buon andamento della società e un proficuo funzionamento dell'organo societario. In questo caso andranno anche valutati la continuità ed il grado di approfondimento dei rapporti che i titolari di incarichi dovranno redigere semestralmente ed inviare al Responsabile Generale della gestione.
- nella scelta dei soggetti da nominare o da designare, ferme restando le esclusioni previste dallo Statuto ENEA, si dovrà fare riferimento ai requisiti di competenza, moralità e professionalità richiesti per lo specifico incarico, tenendo conto delle prescrizioni in merito di cui al D.Lgs. 39/2013, tra le quali in particolare l'art. 9, e previa verifica sull'esistenza di cause di inconfiribilità svolta da parte del RPCT presso il casellario giudiziale. Gli interessati dovranno altresì rendere una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche potenziali e la Direzione del Personale valuterà preventivamente gli aspetti connessi al c.d. *Pantouflage*. Inoltre i candidati devono, antecedentemente all'atto di nomina da parte del Presidente ENEA, autodichiarare di accettare la nomina a componente degli organi societari e, contestualmente, di non avere riportato in passato qualsivoglia condanna penale, in qualunque grado di giudizio e ancorché non passata in giudicato, e di non avere procedimenti giudiziari in corso per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, o siano già stati rinviati a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio.
- alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 175/2016 e dalla L. 120/2012; per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il MEF e, relativamente ai dipendenti, la scelta viene preferibilmente fatta tra i professionisti iscritti su autorizzazione dell'ENEA presso il Registro Nazionale, il cui elenco viene fornito dalla Direzione del Personale.
- I rappresentanti ENEA così indicati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con gli organi di gestione dell'Agenzia trasmettendo **semestralmente**, tramite il competente Servizio Gestione Partecipate, una relazione sull'attività svolta dall'istituzione in cui sono stati nominati e sulle iniziative assunte al suo interno, anche ai fini della necessaria informativa imposta agli enti pubblici dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Questa relazione deve essere obbligatoriamente

redatta e trasmessa anche in caso di mancato funzionamento dell'organismo o di gravi problemi insorgenti nell'istituzione o iniziativa di riferimento, nonché per questioni di particolare interesse come, ad esempio, l'acquisizione o alienazione di quote societarie o le modifiche di statuto o la contribuzione ai costi consortili a valere su fondi pubblici e sulle risorse dell'Agenzia.

I rappresentanti ENEA hanno altresì l'obbligo di promuovere all'interno della partecipata l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Infine hanno altresì l'obbligo di trasmettere al Servizio Gestione Partecipate la dichiarazione annuale sulle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

MODALITÀ

Su segnalazione delle opportunità di nomina da parte del Servizio Gestione Partecipate il Presidente, nella sua veste di Responsabile Generale della gestione, richiede preventivamente alla struttura dell'Agenzia interessata e, nel caso di rappresentanti Enea negli organi di controllo, alla Direzione del Personale, di indicare almeno due nominativi per ogni posizione da rinnovare, motivandone la proposta alla luce della coerenza delle competenze professionali con le attività poste in essere dalla partecipata e delle esperienze pregresse in attività analoghe.

In caso di attività societarie strettamente collegate ad una sola struttura ENEA le indicazioni provverranno soltanto da quest'ultima; in caso di aree di attività trasversali a due o a tutte le attività dell'Agenzia il Presidente indicherà di volta in volta le strutture coinvolte che potranno proporre propri dipendenti per la decisione finale.

In caso non si rinvenissero competenze adeguate all'interno della struttura o in caso non fosse possibile indicare dipendenti dell'Agenzia, con adeguata motivazione verranno indicati professionisti esterni per i ruoli da ricoprire, scegliendo tra almeno due candidature.

Il Presidente, su proposta motivata della struttura a cura del Vice Direttore Generale, procederà con proprio atto a indicare i dipendenti designati in base ai criteri approvati dal CDA sopradescritti, che verranno proposti all'assemblea delle partecipate previa verifica preventiva dei requisiti di onorabilità e di compatibilità della nomina con il ruolo ricoperto in ENEA richiesti dalle norme vigenti e verificati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Presidente renderà puntuale relazione informativa al Consiglio delle indicazioni effettuate, e delle conseguenti nomine da parte dell'assemblea della partecipata in seno agli organismi di governo e controllo delle stesse, nonché del connesso procedimento di individuazione all'interno dell'Agenzia.